

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UNO SPAZIO SITUATO A VILLA AIOLA DI MONTECCHIO EMILIA (RE) DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ E SERVIZI PER BAMBINI E FAMIGLIE

L’Amministrazione Comunale di Montecchio Emilia intende affidare in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la gestione di uno spazio di proprietà comunale, situato in Via Montegrappa n. 32, Villa Aiola - Montecchio Emilia.

Art. 1 - Oggetto e finalità della Concessione

La concessione ha per oggetto la gestione dello spazio sopra indicato da destinare alla realizzazione di servizi rivolti ai bambini a partire dall’età prescolare e alle famiglie. Il servizio dovrà caratterizzarsi come luogo significativo, nella rete delle risorse ricreative, educative, culturali, formative del territorio di Montecchio Emilia.

Art. 2 - Durata della concessione

Lo spazio sarà affidato in concessione per un anno a decorrere dal 25 agosto 2015. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al rinnovo della concessione, se consentito dalla normativa in vigore al momento della scadenza, per un ulteriore anno alle medesime condizioni gestionali e verificata la qualità dei servizi prestati. Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

Art. 3- Elementi guida per la predisposizione del progetto

Lo stabile sito in via Montegrappa ad Aiola, è stato recentemente ristrutturato, arredato ed è adibito attualmente a micronido con una capienza di 14 posti.

I cambiamenti economici e sociali di questi ultimi anni hanno avuto come conseguenza una riduzione delle domande di iscrizione ai servizi per la prima infanzia, in considerazione di ciò il concessionario nel progetto organizzativo e gestionale potrà prevedere proposte di gestione dello spazio diversificate e flessibili, tenendo conto che le attività dovranno essere rivolte prevalentemente ai bambini a partire dall’età prescolare e alle famiglie.

Le modalità di gestione e le attività proposte, fermo restando il rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente, dovranno essere supportate da un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale.

Il servizio, attraverso un insieme di proposte educative, ludiche e ricreative, opportunamente strutturate per sviluppare e valorizzare attitudini individuali e di gruppo, potrà essere pensato anche come luogo di formazione, informazione e incontro per famiglie e operatori in merito alla genitorialità.

La gestione del servizio dovrà tenere conto di un costante raccordo con i servizi territoriali pubblici e privati e le associazioni al fine di promuovere un lavoro di rete che consenta una piena realizzazione del progetto in relazione alle sue finalità educative, ricreative e culturali ed alle specificità del contesto territoriale.

A titolo esemplificativo si ipotizzano alcune possibili modalità di utilizzo dello spazio messo a disposizione dall'ente appaltante:

- progettazione di attività in fascia oraria mattutina per un massimo di cinque ore ;
- realizzazione di attività ludiche, ricreative da svolgersi in fascia oraria extrascolastica: corsi di attività motoria, laboratori per bambini e ragazzi, campi gioco estivi ecc.
- realizzazione di occasioni di aggregazione sociale : laboratori artistici, laboratori di educazione alimentare, laboratori di educazione ambientale rivolti a bambini, ragazzi e famiglie, feste a tema, narrazioni, ecc.
- attività per famiglie e adulti: incontri a sostegno della genitorialità, corsi, ecc.

Si specifica inoltre che:

- Il calendario e le fasce orarie di funzionamento del servizio dovranno essere determinate dal concessionario nel progetto organizzativo presentato in sede di gara,
- In base all'orario di apertura del servizio potrà essere prevista la somministrazione della merenda essendo la struttura dotata di piccola cucina adeguata per la preparazione.

Art. 5 - Utilizzo dei locali, arredi e attrezzature

L'Amministrazione mette a disposizione del concessionario, in comodato d'uso gratuito, i locali (**Allegato 1 - Planimetrie**) impianti fissi, arredi in tutte le zone di servizio, spazi esterni attrezzati, nello stato in cui si trovano (**Allegato 2 -Arredi e attrezzature**).

Nel caso il concessionario, in base alle attività proposte in sede di gara, preveda una diversa tipologia di arredamento alla scadenza del contratto il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.

Saranno a carico del concessionario le eventuali sostituzioni dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

L'immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico della ditta affidataria.

Art. 6 - Materiale didattico e di consumo

Il concessionario si impegna a fornire a proprie spese tutto il materiale didattico e d'uso per la gestione dei servizi in oggetto, a norma e sufficiente per qualità e quantità in relazione al funzionamento del servizio.

Art. 7 – Pulizie dei locali

Sono a carico del concessionario la fornitura delle attrezzature e del materiale igienico e sanitario. La pulizia dei locali deve essere eseguita nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi.

Art. 8 - Attività di coordinamento

Le funzioni di coordinamento del servizio dovranno essere assicurate dal concessionario tramite una figura professionale dotata di laurea specifica ad indirizzo psico-socio-pedagogico. Dovrà svolgere funzioni di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, curando il raccordo con i servizi culturali, educativi, sociali e del territorio.

Art. 9- Personale

Il concessionario si obbliga ad impiegare nel servizio operatori in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento (L.R. 6/2012 per la fascia di età 0-3 anni e relativa direttiva 85 del 2012) e con esperienza professionale maturata e documentata in servizi educativi, ricreativi, culturali.

Il rapporto numerico operatore/bambini dovrà tenere conto della tipologia di attività e servizi proposti ed essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. Il concessionario si impegna inoltre ad adeguare lo standard di personale in presenza di nuove norme regionali e/o statali che intervengano in corso dell'affidamento.

Prima dell'inizio del servizio il concessionario dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato specificandone i dati anagrafici, i titoli di studio di ogni singolo operatore e l'esperienza maturata.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. L.vo 81/2008 e s.m. ed i. e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.

Art. 10 - Corrispettivo

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire lo spazio oggetto della concessione e di sfruttarlo economicamente attraverso la riscossione delle rette nei confronti degli utenti iscritti alle attività e ai servizi proposti.

In relazione alla natura del servizio, per consentire l'equilibrio economico finanziario dell'attività, così come previsto dall'art. 30 del D.Lgs 163/2006, non è richiesto il versamento, da parte del concessionario, di nessun canone all'amministrazione. L'amministrazione comunale non riconoscerà nessun corrispettivo economico per la gestione dello spazio, dei servizi e delle attività proposte.

Si dà atto che non sussistono rischi di interferenza fra lavorazioni del committente e del concessionario in quanto la attività viene svolta in completa autonomia dal concessionario stesso. Per tale motivo non è necessario predisporre il DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08. I costi per la sicurezza da interferenza così come previsto dall'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08 pertanto sono quantificabili in € 0,00.

Art. 11- Oneri e responsabilità a carico del concessionario

Sarà a carico del concessionario tutto ciò che è inerente la gestione dello spazio oggetto della concessione, la conduzione, organizzazione e gestione delle attività e dei servizi proposti, e in particolare:

- Promuovere, organizzare e gestire attività, iniziative e servizi con flessibilità rispetto all'articolazione oraria e settimanale, fermo restando il rispetto degli standard e delle normative di riferimento;
- la gestione dello spazio, la realizzazione del progetto, la programmazione, la realizzazione delle attività proposte;
- Acquisire tutte le eventuali autorizzazioni ovvero mettere in atto tutte le procedure necessarie all'espletamento delle attività previste secondo la normativa vigente (in particolare per servizi rivolti alla fascia di età 0-3 anni in riferimento alla L.R. 6/2012 e

relativa direttiva 85 del 2012) che dovranno essere presentate al Comune prima dell'avvio dei servizi;

- Provvedere alla completa gestione contabile - amministrativa delle attività e dei servizi proposti;
- l'eventuale messa a disposizione a proprio esclusivo carico di arredi e attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto presentato in sede di gara integrative a quelle già presenti nella struttura e messe a disposizione dall'amministrazione comunale, che dovranno essere a norma e idonee;
- la fornitura di tutti i materiali necessari per la realizzazione delle attività e dei servizi proposti: didattici, di cancelleria, del materiale audiovisivo, computer e stampanti, dei materiali d'uso e igienico-sanitari e la loro sostituzione periodica;
- le spese telefoniche;
- la pulizia e la sanificazione dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione compresa la fornitura del materiale e delle attrezzature necessarie;
- ogni spesa inerente il personale (coordinamento, operatori socio-educativi, addetti ai servizi generali);
- la manutenzione ordinaria dell'immobile, delle strutture e delle attrezzature necessarie al funzionamento del servizio;
- le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta concessionaria e dei bambini iscritti al servizio;
- gli oneri per l'attività di formazione e/o aggiornamento su materie specifiche di natura educativa e preventive alla sicurezza dei propri operatori come da normativa di riferimento in vigore;
- l'obbligo di indicare uno o più responsabili del coordinamento del servizio in concessione che saranno i referenti per l'amministrazione comunale;
- l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, compreso l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;

Art. 12 - Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale

Il Comune oltre alla concessione in uso gratuito dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi già presenti nella struttura, assumerà a proprio carico i seguenti oneri:

- le coperture assicurative dell'immobile da incendio e responsabilità civile;
- la manutenzione straordinaria degli immobili, delle attrezzature, degli impianti fissi, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal concessionario;
- l'irrigazione, il taglio dell'erba, le eventuali operazioni di potatura nell'area cortiliva di pertinenza;
- tutte le spese delle utenze per il consumo di energia elettrica, acqua e riscaldamento con esclusione delle spese telefoniche.

Art. 13 – Monitoraggio e controllo delle attività

In relazione alla concessione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare che la gestione dello spazio delle attività e dei servizi proposti sia in linea con le indicazioni contenute nel presente capitolato e conforme agli standard e alle normative vigenti.

Art. 14- Cauzione e garanzia fideiussoria

Il concessionario a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti deve costituire una cauzione pari a € 3.000,00.

Tale cauzione definitiva sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Il concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione dovrà essere reintegrata a spese del concessionario.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Art. 15 - Cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto di cui al presente affidamento fatti salvi i casi di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'affidatario e all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss.m.i per le vicende soggettive dell'esecutore. Il subappalto è ammesso secondo le modalità e condizioni previste dall'art.118 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16 - Copertura assicurativa e responsabilità

Il concessionario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da qualsiasi soggetto sia formulata.

Il concessionario dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto.

A tale riguardo il concessionario si obbliga a stipulare - o integrare eventuale contratto esistente - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'affidamento - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO).

L'assicurazione sopramenzionata dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell'affidamento, come descritti nel presente capitolato d'oneri e dovrà espressamente prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- € 2.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di
- € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni, nonché di
- € 1.000.000,00 per danni a cose.

L'assicurazione dovrà inoltre prevedere:

- l'estensione della copertura alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori, della ditta affidataria, che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento delle attività che formano oggetto dell'appalto.
- l'espressa rinuncia della Compagnia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti del Comune di Montecchio Emilia nonché dei rispettivi dipendenti e amministratori.

Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.

Resta precisato che costituirà onere a carico del concessionario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Art. 17 - Piano della sicurezza

Il concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il DUVRI Documento di Valutazione dei Rischi relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D. Lvo 81/08. Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze e primo soccorso. Si dà atto che non sussistono rischi di interferenza, per tale motivo non risulta necessario predisporre il DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, così come indicato nell'art. 10.

Art. 18 - Penalità

In caso fossero rilevate inadempienze, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione la ditta dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione si riserva di applicare le penali di seguito elencate, che verranno dedotte dalla cauzione:

- in caso si dovessero verificare disservizi o disagi che possano portare reclami da parte dell'utenza si applicherà una penale da euro 100,00 a euro 300,00;
- in caso di inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali verrà applicata una penale pari a euro 250,00.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Il Comune avrà diritto nei modi e nelle forme di legge, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

- 1) per motivi di pubblico interesse;
- 2) per mancato inizio o abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- 3) per reiterati inadempimenti o reiterate interruzioni, anche parziali, del servizio;
- 4) per gravi violazioni degli obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti dei dipendenti;
- 5) qualora il concessionario si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- 6) qualora ceda ad altri, in tutto od in parte, sia direttamente sia indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato e successivo contratto;
- 7) Qualora non siano state acquisite le autorizzazioni necessarie all'espletamento dei servizi e delle attività previste secondo la normativa vigente;
- 8) Nel caso si verifichi ogni altra inadempienza qui non espressamente contemplata o fatto grave che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;

Nei casi previsti dal presente articolo, il concessionario incorre altresì nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.

Nel caso di risoluzione il concessionario è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità dei servizi, fino all'attivazione del servizio da parte del nuovo gestore.

Al contratto che il Comune stipulerà con l'aggiudicatario della concessione si applica la clausola automatica del recesso ex art. 1, comma 13 del D.lgs. 6/7/12 n. 95 convertito in legge n. 135 del 7/7/12, previo atto del Responsabile.

Art. 20 - Privacy

Ai sensi del D. L.vo 196/2003 e della Direttiva del P. C. dei Ministri n° 1 del 11/02/2005, il concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie.

Il concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dall'Amministrazione in materia.

Ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 "Codice Privacy" il concessionario autorizza il comune di Montecchio Emilia al trattamento dei dati personali. I diritti spettanti al concessionario sono quelli di cui all'art. 7 del predetto D. Lgs.

Art. 21 - Spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata semplice con registrazione in caso d'uso.

Tutte le spese relative alla registrazione e riproduzione del contratto sono a totale carico del concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa.

Art. 22- Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il foro di Reggio Emilia.

Art. 18 – Codice di comportamento dipendenti e incompatibilità

Il personale e i collaboratori del concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montecchio, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 09/12/2013, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sul sito internet istituzionale.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione o decadenza del contratto di concessione.

In concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 23 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si intendono applicabili le vigenti leggi in materia e quelle che verranno in seguito emanate.

In merito al trattamento dei dati di cui alle presente capitolato, si applica il D.lgs 196/2003 e s.m.i. a cui si fa rinvio.